Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2026, n. 10-3316
Legge n. 353/2000. Legge regionale n. 15/2018. Disposizioni sulla convenzione da sottoscrivere, per gli anni 2027-2028, con il Corpo Volontari Antincendi boschivi del Piemonte, per l'impiego del personale aderente allo stesso, in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile. Spesa regionale annua di euro 1.150.000,00.

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **201** Adunanza 23 NOVEMBRE 2026

Il giorno 23 del mese di novembre duemilaventisei alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente , Maurizio Raffaello Marrone Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Marina CHIARELLI - Marco GABUSI - Federico RIBOLDI

DGR 10-3316/2026/XII

OGGETTO:
Legge n. 353/2000. Legge regionale n. 15/2018. Disposizioni sulla convenzione da sottoscrivere, per gli anni 2027-2028, con il Corpo Volontari Antincendi boschivi del Piemonte, per l'impiego del personale aderente allo stesso, in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile. Spesa regionale annua di euro 1.150.000,00.

A relazione di: (Gabusi), Cirio

Premesso che:

la legge regionale n. 44/2000, all’articolo 70, lettera i), attribuisce alla Regione anche la promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato e, in accordo con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con le province, relativa formazione e sviluppo;
l'articolo 19 della legge regionale n. 7/2003 "Disposizioni in materia di protezione civile" sancisce che la Regione assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, alle attività di protezione civile, nonché riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento;
la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Novembre 2012, che detta gli indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile, assegna alle Regioni il compito dell’attivazione e dell’impiego del Volontariato per gli eventi di cui all’articolo 7, lettera b), del Codice della protezione civile, approvato con decreto legislativo n. 1/2018;
ai sensi della suddetta lettera b), tra gli eventi emergenziali di protezione civile rientrano le emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e

predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
il suddetto Codice della protezione civile prevede, tra l'altro, che all'attuazione delle attività di protezione civile concorrano le regioni italiane;
la legge n. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", all'articolo 7, comma 3, lettera b), sancisce, in particolare, che le Regioni assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra, anche di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco.

Richiamato che:

l'articolo 40 del suddetto Codice della protezione civile prevede il riconoscimento di rimborsi alle organizzazioni di volontariato impegnate nelle attività di protezione civile;
il decreto legge n. 120/2021, convertito nella legge n. 155/2021, reca disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi ed altre misure urgenti di protezione civile;
il regolamento regionale n. 5/R /2012, disciplina le attività e l'organizzazione del volontariato di protezione civile, nel rispetto delle competenze delle province e dei comuni, come definito dalla citata legge regionale n. 7/2003 e nel rispetto della normativa nazionale vigente;
la legge regionale n. 15/2018 di attuazione della citata legge 353/2000 , all'articolo 3, sancisce che:
"1. Il Corpo volontari AIB Piemonte, individuato dalla Regione quale unica componente regionale di volontariato, rispondente ai requisiti di cui al comma 2, concorre, a seguito di convenzione con la Regione, nell'opera di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, mediante l'impiego dei propri associati e dei mezzi disponibili, nel rispetto:
a) delle norme del piano di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b);
b) delle procedure operative impartite dalla Regione.
2. Le volontarie e i volontari AIB, che intervengono nelle operazioni di lotta attiva agli incendi boschivi, sono dotati di adeguata preparazione professionale certificata, di certificata idoneità fisica, di idonei dispositivi di protezione individuale e sono assicurati contro gli infortuni durante ogni fase della loro prestazione secondo la normativa vigente.
3. Il Corpo volontari AIB Piemonte concorre, all'interno della SOUP, al coordinamento del sistema operativo AIB e fornisce idonee figure specializzate per il coordinamento operativo del volontariato AIB nelle operazioni di prevenzione e lotta attiva."

la deliberazione di Giunta regionale n. 15-2882 del 27 luglio 2026 ha approvato il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2026-2030.

Richiamate:

la D.G.R. n. 35-6665 del 23 marzo 2018: "Riconoscimento della figura di Coordinatore del Volontariato Antincendi boschivi AIB del Piemonte, Co.AIB, e relativi compiti";
la D.G.R. n. 11-4162 del 26 novembre 2021 di approvazione delle procedure operative antincendi boschivi.

Dato atto del "Documento di supporto all'analisi dei rischi derivanti dall'attività antincendi boschivi in Piemonte", approvato con la DD n. 2866 del 19 settembre 2022.

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, risulta indispensabile il ruolo che il Corpo Volontari AIB Piemonte sta svolgendo all'interno del Sistema regionale antincendi boschivi, come confermato dalle convenzioni che, da più di vent'anni sono state sottoscritte (da ultima approvata e sottoscritta, per gli anni 2025-2026, sulla base delle indicazioni approvate con la DGR n. 18-596 del 20 dicembre 2024), hanno consentito una proficua collaborazione con il medesimo Corpo Volontari antincendi boschivi del Piemonte nello svolgimento delle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

Ritenuto, pertanto, di dare continuità alla collaborazione con il Corpo Volontari antincendi boschivi del Piemonte, per l'impiego del personale aderente allo stesso, in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile, per le annualità 2027 e 2028.

Dato atto che la citata Direzione regionale ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per destinare, al fine di assicurare la prosecuzione delle attività finora realizzate, l'importo di euro 1.150.000,00 per ciascuna annualità, in linea con le precedenti iniziative.

Visti:
il decreto legislativo n. 118/2011, di disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
il regolamento regionale n. 9/R/2021 di contabilità della Giunta regionale, come modificato dal regolamento regionale n. 11/R/2023.

Viste:
la legge regionale n. 2/2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (legge di stabilità regionale 2026)";
la legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028",
la deliberazione della Giunta regionale n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 di approvazione, ai sensi degli articoli 11 e 39, comma 10 e 13, del decreto legislativo n. 118/2011 ed ai sensi della legge regionale n. 3/2026, del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e delle disposizioni di natura autorizzatoria;
la legge regionale n. 17/2026 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";
la D.G.R. n. 11-2973 del 7 agosto 2026 di approvazione dell'assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e delle disposizioni finanziarie.

Dato atto che le suddette risorse, pari a euro 1.150.000,00 annui, trovano copertura sul capitolo n. 185871 nella Missione 11 "Soccorso civile, Programma 1101 "Sistema di protezione civile" sulle annualità 2027 e 2028 del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028".

Ritenuto, a tale fine, di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l'approvazione dello schema di convenzione e la sottoscrizione della stessa.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 2.300.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del

25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di stabilire, ai sensi della legge regionale n. 15/2018, di dare continuità, nel rispetto degli indirizzi finora approvati e confermando di destinare per ogni annualità euro 1.150.000,00, alla collaborazione con il Corpo Volontari antincendi boschivi del Piemonte, per l'impiego del personale aderente allo stesso, in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile, per le annualità 2027 e 2028;

di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l'approvazione dello schema di convenzione e la sottoscrizione della stessa;

che le suddette risorse, pari ad euro 1.150.000,00 annui, trovano copertura sul capitolo n. 185871 (Missione 11 ", Programma 1101), annualità 2027 e 2028 del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028;

che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto oggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo, 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".